

LA GIUNTA REGIONALE

- visti:
 - l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, che adotta le "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ove si prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee Guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni;
 - l'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
 - l'Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", in cui si prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee Guida allegate";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2017 n. 669, avente ad oggetto: "Approvazione del documento recante "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 24 gennaio 2013, 5 agosto 2014 e 22 gennaio 2015. Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2015, n. 1496", che ha modificato, rispetto alla disciplina revocata, unicamente le modalità di trasmissione dei documenti necessari per la predisposizione dei tirocini;
- ritenuto di recepire le Linee guida di cui agli accordi sopra menzionati in un testo unico regionale, suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali contiene la disciplina specifica dei tirocini in conformità alle "Linee guida", oggetto dei differenti accordi;
- preso atto che gli uffici della struttura Politiche per l'impiego del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione hanno predisposto un documento che, con gli opportuni adeguamenti a valere in ambito regionale, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'allegato alla presente deliberazione è stato esaminato in una riunione del tavolo tecnico, in data 31 ottobre c.a, a cui sono stati invitati i componenti del Consiglio delle Politiche del lavoro;
- dato atto che il documento è stato altresì illustrato e discusso in data 24 novembre c.a. dal Consiglio delle politiche del lavoro che ha espresso parere favorevole e che, tenuto conto della necessità di dovere adeguare gli strumenti operativi, anche informatici, alla disciplina in oggetto, ha altresì condiviso la necessità che la nuova disciplina, ivi prevista, possa essere applicata a seguito dell'adeguamento di detti strumenti;
- dato atto, in base alle valutazioni degli uffici circa l'adeguamento degli strumenti operativi, che il termine di decorrenza dell'efficacia può essere stabilito nel 1° gennaio 2018 per la sezione c) e nel 1° marzo per le restanti sezioni;
- ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le eventuali rettifiche e integrazioni non sostanziali dell'allegato alla presente, che si dovessero rendere necessarie;
- dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13 novembre 2017;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato in data 29 novembre 2017 dal Dirigente della Struttura politiche per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, il documento allegato alla presente deliberazione recante "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi, sottoscritti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017, 22 gennaio 2015 e 5 agosto 2014;
2. di stabilire che le disposizioni previste dall'allegato alla presente deliberazione si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2018 a tutti i rapporti di tirocinio di cui alla sezione c) e dal 1° marzo 2018 a tutti i rapporti di tirocinio di cui alle sezioni a) e b), che recheranno come giorno di avvio del medesimo una data uguale o successiva alle date rispettivamente del 1° gennaio 2018 e 1° marzo 2018 e la medesima data di avvio è riportata sulla corrispondente comunicazione obbligatoria;
3. di revocare la DGR 669/2017, stabilendo che, in via transitoria, continua a trovare applicazione la disciplina approvata con DGR 669/2017 per tutti i rapporti di tirocinio, fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, proroghe comprese, che recheranno come giorno di avvio del medesimo una data precedente al 1° gennaio 2018 per i tirocini di cui alla sezione d) e 1° marzo 2018 per i tirocini di cui alle restanti sezioni e la medesima data di avvio è riportata sulla corrispondente comunicazione obbligatoria;
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali le eventuali rettifiche ed integrazioni non sostanziali dell'allegato alla presente DGR, che si dovessero rendere necessarie;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione alla voce "Lavoro" il documento allegato alla presente deliberazione.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Disciplina in materia di tirocini

SEZIONE A

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari.

1. Con il presente provvedimento, la Regione disciplina e promuove, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Le presenti disposizioni disciplinano i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della l.68/1999; persone svantaggiate, ai sensi della l.381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/ 1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.
5. La presente disciplina si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.
6. Ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea nonché ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni A) e B).
7. Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali, fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche.
8. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:
 - a) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante " Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero" per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nella Sezione B).
9. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio

sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

Art. 2. Durata del Tirocinio.

1. La durata massima dei tirocini:

a) non può essere superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla struttura regionale competente per i destinatari di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d);

b) non può essere superiore a 12 mesi per i destinatari all'art. 1, comma 4, lettera e); per i soggetti disabili la durata massima, proroghe comprese, può essere innalzata a 24 mesi.

2. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di lavoratori disabili di cui all' art. 1, comma 1, della l. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della l.381/1991, dei soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, può definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, indennità di frequenza e ripetibilità.

3. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 1 giorno solare e non superiore a 45 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi di cui al comma 1.

5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

6. Nel progetto formativo deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Art. 3. I soggetti promotori.

1. Possono promuovere i tirocini i seguenti soggetti che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:

a) la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro, i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;

b) i soggetti accreditati a livello regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro;

c) i soggetti accreditati a livello regionale per la formazione professionale e l'orientamento;

d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta formazione artistica e musicale;

e) le fondazioni di istruzione tecnica superiore (I.T.S.);

f) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;

g) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;

h) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
i) l'Agenzia nazionale per il lavoro (A.N.P.A.L.).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In tali casi l'indennità di partecipazione sarà di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

Art. 4. Ruolo del soggetto promotore.

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. I compiti del soggetto promotore sono:

- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c) individuare un tutor per il tirocinante, scelto tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate ai compiti da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante, per monitorare l'attuazione del progetto formativo e il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
- d) provvedere alla predisposizione del progetto formativo, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dell'attestazione finale specificando le competenze eventualmente acquisite;
- e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e di monitoraggio;
- f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo, o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5. I soggetti ospitanti.

1. Per soggetto ospitante il tirocinio si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o soggetto giuridico, di natura pubblica o privata operante in qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico.

2. I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale.

3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi.

4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul collocamento mirato di cui rispettivamente al d.lgs 81/2008 e alla l.68/1999 e loro successive modificazioni.

Art. 6. Ruolo del soggetto ospitante.

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso per la definizione del progetto formativo;
- b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, ad esclusione degli apprendisti. Il tutor può essere anche il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- c) effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmetterle anche al soggetto promotore, ivi comprese quelle relative agli infortuni;
- d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;
- f) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze informali eventualmente acquisite;
- g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale di cui all'art. 17;
- h) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del sopra citato decreto;
- i) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge.

Art. 7. Limiti di attivazione dei tirocini e premialità.

1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 possono ospitare tirocinanti in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, nonché dei soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

- a) i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante;
- b) nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva;
- c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- d) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità produttive con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.1, comma 4 lettera e).

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, i soggetti ospitanti non devono avere effettuato i licenziamenti sotto elencati nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità organizzativa, intendendosi per tale gli uffici, i reparti, le aree produttive:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- e) licenziamento per fine appalto;
- f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

5. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità organizzativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

6. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

7. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

8. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

9. I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

10. Il tirocinio non può essere utilizzato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera e).

11. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

12. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

13. E' fatto divieto di attivazione di tirocinio in presenza, tra tirocinante e soggetto ospitante, di un rapporto di parentela o di affinità, entro il terzo grado, in base alla definizione di parentela e di affinità contenuta nel Codice Civile, nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico.

14. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista dall'art 2.

Art. 8. Compiti del tirocinante.

1. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività e osservare gli obblighi previsti nel Progetto Formativo;
- b) rispettare le disposizioni del d.lgs. 81/2008;
- c) osservare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) firmare il registro presenze;
- e) in caso di assenza dal tirocinio, informare tempestivamente l'azienda ospitante ed il soggetto promotore e giustificare la stessa al momento del rientro.

Art. 9. Tutoraggio.

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto Formativo e garante della sua corretta realizzazione.
2. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora, in collaborazione con il soggetto ospitante, il Progetto Formativo individuale del tirocinio;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
 - d) provvede alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art.17;
 - e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
 - f) effettua le necessarie visite "in loco" finalizzate a monitorare l'andamento del tirocinio;
 - g) verifica la regolarità del registro presenze, firmato dal tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante.
3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con finalità formative identiche presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.
5. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di quattro tirocinanti contemporaneamente.
6. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Progetto Formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - d) collabora attivamente alla composizione del dossier individuale nonché alla predisposizione dell'attestazione finale.
8. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo come definito dal relativo progetto, attraverso modalità di verifica "in itinere" e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta.

Art. 10. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo.

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante.
2. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo, di cui al precedente comma 1, che la Regione mette a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.) e delle Organizzazioni sindacali.
3. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del predetto Portale Lavoro per te, il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.). In tal caso il ricorso alle predette modalità alternative di trasmissione deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione.
4. Ai sensi del d.l. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. 99/2013, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione tramite PEC alla Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità produttiva. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da fornire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale fondare le attività di accertamento.

Art. 11. Indennità di partecipazione e rimborsi spese.

1. In conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 34-36 della l. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 450,00 Euro lordi mensili. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minor impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante ed, in tale caso, non può comunque essere inferiore a 300,00 Euro lordi mensili.
2. L'indennità, così come determinata al comma 1, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% delle ore previste dal progetto formativo su base mensile. In caso di assenze superiori al 30% l'indennità può essere riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa, l'indennità di tirocinio non è dovuta.
4. Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio può essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista al comma 1.
5. Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali per cessazione dell'attività lavorativa, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista al comma 1.
6. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della l. 92/2012, e fatte salve successive norme di

finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse, contenute nei limiti della spesa a ciò destinata, nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

7. Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. 917/1986 TUIR). Stante comunque la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

8. L'indennità di partecipazione per i soggetti di cui all'art.1 comma 4, lettera e), con disabilità e in condizione di svantaggio è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 Euro lordi/ora. La Regione potrà inoltre prevedere indennità con importi differenziati per le tipologie di tirocinio di cui all'art.1, comma 4, lettere da a) a d).

9. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.

10. E' possibile riconoscere ai tirocinanti un rimborso forfetario delle spese di vitto, trasporto ed eventuale alloggio, secondo le modalità definite nella convenzione.

Art. 12. Garanzie assicurative.

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.

4. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici.

Art. 13. Comunicazioni obbligatorie.

1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 sono tenuti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9 bis, comma 2, del d.l.gs. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla l. 608/1996.

Art. 14. Monitoraggio.

1. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Degli esiti relativi a tale azione si provvede a dare informazione alle parti sociali.

2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso.

3. La Regione, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante per la copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 15. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni non sanabili, in particolare, nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente: ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte della struttura competente e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;

b) per le violazioni sanabili, in particolare, per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

2. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

3. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

4. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

5. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di un apposito protocollo di collaborazione con la sede territoriale dell'I.N.L. La Regione propone l'accordo all'I.N.L., entro 60 giorni, dalla data di efficacia della presente Disciplina.

Art. 16. Politiche di accompagnamento.

1. La Regione può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.

2. La Regione può definire ulteriori meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.
3. La Regione può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime "de minimis" oppure ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

Art. 17. Attestazione delle competenze acquisite.

1. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto dalla Regione e pubblicato sul sito della stessa.
2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte.
3. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% delle ore previste nel progetto formativo.
4. Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

SEZIONE B

Tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998 (Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica").

Art. 18. Definizione e tipologia di tirocinio.

1. Le persone straniere residenti all'estero, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del d. lgs. 286/1998 e dell'art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
2. I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.

Art.19. Durata dei tirocini.

1. Il tirocinio deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria condotta dalla struttura competente.
2. La durata non può essere superiore a dodici mesi, proroghe comprese.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Art. 20. Soggetti coinvolti.

1. I soggetti coinvolti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero sono:
 - a) il soggetto promotore;
 - b) il soggetto ospitante;
 - c) il tirocinante.
2. I soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli individuati agli articoli 3 e 5.

Art. 21. Obblighi del soggetto promotore.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'art.4 ed ai fini del monitoraggio di cui all'art. 38, il soggetto promotore è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente:
 - a) il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
 - b) l'arrivo in Italia del tirocinante.
2. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

3. Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

Art. 22. Obblighi del soggetto ospitante.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'art.6 il soggetto ospitante, fatte salve eventuali diverse disposizioni relative a specifici Programmi e/o Progetti, è tenuto a:
 - a) fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;
 - b) pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
2. Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.
3. I soggetti ospitanti sono soggetti ai limiti numerici e di attivazione previsti all'art.7.

Art. 23. Comunicazioni obbligatorie.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'art.13 da parte del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione obbligatoria, preventiva, di avvio del tirocinio entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno e darne tempestiva conferma al soggetto promotore.

Art. 24. Indennità di partecipazione.

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio ai sensi dell'art.11.
2. In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione e devono essere calcolate a parte.

Art. 25. Convenzione e progetto formativo.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti ai sensi dell'art. 10, alle quali sono allegati i progetti formativi.
2. I documenti di cui al comma 1 sono redatti secondo i modelli regionali pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione lavoro ed inviati alla competente Struttura regionale ai fini dell'apposizione del visto sul progetto formativo, ai sensi dell'art. 40, comma 10, del DPR 394/1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di visto, oltre alla convenzione e al progetto formativo, devono essere allegati:
 - a) la fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
 - b) i titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae tradotto in lingua italiana o francese;
 - c) l'Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana (se posseduto);

- d) la copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà contenente gli elementi anagrafici identificativi del soggetto ospitante.

Art. 26. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi.

1. Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del d.lgs. 286/1998 e dall'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".
2. A tal fine il progetto formativo individuale, deve esplicitare il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia, che deve essere coerente con il titolo di studio/formazione professionale conseguito o con esperienze lavorative documentate maturate nel paese d'origine.
3. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
4. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

Art. 27. Moduli formativi obbligatori.

1. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:
 - a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
 - b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 28. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio.

1. I soggetti promotori devono inviare alla struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo redatti sugli appositi modelli di cui all'articolo 32, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, la struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente disciplina provvedendo all'approvazione della domanda di tirocinio mediante apposizione del visto regionale ovvero al suo diniego. L'approvazione o il diniego della domanda vengono adottati con provvedimento dirigenziale.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la struttura regionale competente richiede le necessarie integrazioni fissando il termine di giorni trenta per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.

4. Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dalla struttura regionale competente, l'altro viene restituito al soggetto promotore. La struttura regionale competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale i previsti dati e documenti.

5. Il soggetto ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità regionale competente è presentato dal tirocinante alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.

6. La richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve avvenire entro sei mesi dalla validazione del progetto formativo da parte della competente struttura regionale competente. Decorso tale termine, il visto regionale perde la sua validità e la domanda di tirocinio si intende archiviata.

7. L'eventuale revoca del visto di ammissibilità del progetto formativo viene tempestivamente segnalata dalla struttura regionale competente caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio qualora sia antecedente al rilascio del visto di ingresso, e più in generale per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

8. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, la competente struttura regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare, affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

Art. 29. Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio.

1. Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ex art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76.

2. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento d'identità equivalente della persona straniera, un originale della convenzione e del progetto formativo redatto ai sensi della presente disciplina e vistato dalla Regione.

3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del M.Int. 1° marzo 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000), può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alla normativa regionale in materia di tirocini e risultanti dal progetto formativo.

4. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.

5. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona straniera la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alla Regione, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.

6. La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore , entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Art. 30. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.

2. La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e le aziende ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

Art. 31. Sistema di monitoraggio

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.

2. Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.

3. Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

SEZIONE C

Tirocini di inclusione sociale (Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”).

Art. 32. Definizione.

1. Oltre alle tipologie espressamente previste nella Sezione A, art. 1, comma 4, lettera e), della presente disciplina la Regione, in armonia con quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di:

- a) persone gravemente disabili o in situazione di grave svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari;
- b) persone beneficiarie di misure di inclusione attiva (es. misure previste dalla l.r. 18/2015 e/o dal d.lgs. 15 settembre 2017 , n. 147).

Tali interventi saranno denominati “tirocini di inclusione”.

2. Ai fini dei tirocini di inclusione, per “persone in carico ai competenti servizi socio-sanitari” si intendono coloro che, trovandosi in situazione di difficoltà, si siano rivolti ai servizi socio sanitari competenti per elaborare un progetto volto a rimuovere le cause di disagio. Per tali persone i servizi competenti rilasciano un’attestazione di disagio sociale ed una precisa richiesta di attivazione di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale. Nell’attestazione i servizi socio-sanitari dichiarano di avere in carico la persona e di esercitare la propria funzione in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Art. 33. Durata del tirocinio di inclusione.

1. La durata dei tirocini di inclusione non può, di norma, essere superiore a 24 mesi.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, la Regione Valle d’Aosta e nello specifico il servizio competente in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate può autorizzare, al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. La valutazione circa l’opportunità di ammettere a proroga, anche oltre i 24 mesi, potrà avvenire esclusivamente a seguito di precisa e motivata richiesta a cura del soggetto promotore e dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il tirocinante.

Art. 34. Modalità di attivazione.

1. I tirocini di inclusione sono regolati da una convenzione da stipularsi tra soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione dovrà essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, progetto che dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio:

- a) tirocinante;
- b) soggetto ospitante;
- c) soggetto promotore;

- d) servizio socio sanitario che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante;
 - e) servizio competente in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili e in situazione di svantaggio sociale.
2. Il progetto personalizzato dovrà contenere almeno le seguenti sezioni:
- a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
 - b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) motivazioni a supporto dell'attivazione del tirocinio di inclusione;
 - d) specifiche del progetto personalizzato:
 - i. competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
 - ii. competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF;
 - iii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - iv. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
3. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1 che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione regionale del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
4. Nelle more dell'attivazione del Portale Lavoro per te il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.). Tali modalità di trasmissione devono essere utilizzate anche in caso di malfunzionamento del predetto portale. In quest'ultimo caso le modalità alternative di trasmissione di cui al presente comma dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Art. 35. Modalità di attuazione.

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di inclusione, a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, la Regione potrà definire, con un atto del Dirigente della Struttura Politiche per l'Impiego, misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative al fine di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.
2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di inclusione, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui art. 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

Art. 36. Indennità.

1. Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità non è obbligatoria ed in ogni caso non potrà superare 4,00 Euro all'ora; l'indennità potrà essere erogata per le sole ore di effettiva presenza. L'indennità costituisce

un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.

2. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico il tirocinante.

Art. 37. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

1. La Regione, d'intesa con il Ministero, partecipa al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati coinvolti nei tirocini di inclusione, per la verifica in itinere del percorso.

Art. 38. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nella Sezione A.